



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI  
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Al Comune di Padova  
Settore Lavori Pubblici  
[ediliziapubblica@pec.comune.padova.it](mailto:ediliziapubblica@pec.comune.padova.it)

Alla Commissione per il patrimonio  
culturale del Veneto  
[sr-ven.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-ven.corepacu@cultura.gov.it)

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Classifica 34.43.04/39849/2023

Risposta al foglio n. 0445665 del 09-10-2023

Rif. ingresso n. 0034046 del 09-10-2023

OGGETTO: **Padova (PD)** - *Palazzo del Comune [Palazzo Moroni]*, Via VIII Febbraio 1848 - fg. 89 mapp. 788 (già 160).  
Tutela: art. 10, co. 1 e art. 12, co. 1 e 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.,  
Proprietà: Comune di Padova  
Progetto di restauro e Riqualificazione tecnologica della centrale termica e delle sottocentrali- PFTE.  
AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004.  
*ART21\_C4\_aut*

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (di seguito denominato "Codice");

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura* D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. b), come modificato con D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali il complesso denominato *Palazzo del Comune [Palazzo Moroni]* risulta assoggettato alle disposizioni in materia di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando sia stata effettuata la verifica dell'interesse storico-artistico ai sensi del succitato art. 12, comma 2; vista altresì la declaratoria del 24-09-1955, emanata ai sensi dell'art. 4 della L. 1089/1939 a conferma del provvedimento dichiarativo del 10-12-1923, emanato ai sensi della L. 364/1909;

VISTA la richiesta di autorizzazione di cui all'oggetto, pervenuta in data 06-10-2023 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 09-10-2023 con n. 0034046;

VISTA la documentazione descrittiva delle opere di cui all'istanza sopra richiamata e considerato che le stesse sono da ritenersi ammissibili anche in considerazione delle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

### QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA

l'esecuzione delle opere di cui alla documentazione descrittiva pervenuta in allegato all'istanza a riscontro, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- qualora necessario, per l'eventuale sostituzione e/o integrazione di tubazioni di collegamento tra la nuova caldaia e i terminali dovrà prediligersi l'utilizzo di fori, passaggi, cavedi e cavità già esistenti, limitando la realizzazione di nuovi scassi nella muratura storica ai casi di eccezionale necessità, di cui dovrà essere fornita, in ogni caso, accurata documentazione;
- per quanto di competenza archeologica, si esprime parere favorevole alla previsione della Stazione appaltante di conferire un incarico di assistenza archeologica ad un archeologo qualificato ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 42/2002, art. 9bis), come indicato nella relazione generale, per quanto concerne eventuali scavi propedeutici all'impiantistica del piano terra (zona ex Stalle-Scuderie). La Direzione scientifica dell'intervento resta comunque in capo a questa Soprintendenza. Eventuali rinvenimenti di interesse potranno dar luogo ad



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

ampliamenti/approfondimenti di indagine e ad ulteriori misure di tutela. Si attende comunicazione del nominativo della ditta archeologica incaricata e, con congruo anticipo, della data di inizio dei lavori

Si rammenta infine che ogni circostanza che modifichi i presupposti – congetturali o di fatto – sui quali l'autorizzazione si fonda (per esempio l'accertamento di situazioni strutturali o costruttive, etc., al presente non note) dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente, affinché possa disporre le necessarie verifiche di competenza.

Eventuali varianti al progetto, anche di modesta entità, dovranno essere preventivamente approvate, ai sensi delle medesime disposizioni.

Si stabilisce altresì l'obbligo per il richiedente di comunicare per iscritto, con un preavviso non inferiore a quindici (15) giorni, la data di effettivo inizio delle opere, il nominativo dell'impresa esecutrice e, ove previsto, quello del direttore dei lavori, in base alla normativa in materia anche al fine di poter eventualmente organizzare specifici sopralluoghi di cantiere da parte di personale tecnico di questo Ufficio.

I lavori di restauro dovranno essere effettuati da impresa o da restauratori di provata esperienza qualificati nella categoria di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 9-bis e 29), del D.Lgs. 50/2016 (artt. 146 e 148) e secondo quanto normato dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154 *'Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004'*. A lavori ultimati, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - *Codice degli Appalti* - art.109 comma 9, dovrà essere trasmesso un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, unitamente ad idonea documentazione fotografica relativa alle fasi di lavorazione e di fine lavori, da intendersi come requisito indispensabile per l'eventuale rilascio di attestazioni.

Ai sensi dell'art. 47 co. 3 del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura*, D.P.C.M. 169/2019, come modificato con D.P.C.M. 123/2021, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare: ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24.01.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

Con l'occasione, si rammenta che l'immobile è soggetto a verifica dell'interesse storico-artistico ai sensi dell'art.12, comma 2 e, pertanto, si invita la proprietà a stipulare il necessario accordo con il competente Segretariato Regionale al fine di attivare la prevista procedura informatica. La verifica di cui sopra risulta esperibile tramite le procedure e le normative consultabili nei seguenti siti web: [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it) e [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it) (Attività e servizi – Tutela beni culturali – Verifica dell'interesse culturale) ai quali si rimanda per qualsiasi altro chiarimento in materia.

IL SOPRINTENDENTE  
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento  
*Funzionario Architetto Francesca Vendittelli*  
I Responsabili dell'Istruttoria  
*Funzionario Architetto Francesca Vendittelli*  
*Funzionario Archeologo Cinzia Rossignoli*